Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO₂ (Legge sul CO₂)

Modifica del 18 marzo 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 20 gennaio 2010¹, decreta:

I

La legge dell'8 ottobre 1999² sul CO₂ è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 11d

Sezione 2b: Riduzione delle emissioni di CO₂ delle automobili

Art. 11d Principio

- ¹ Le emissioni di CO₂ delle automobili immatricolate per la prima volta (automobili) devono essere ridotte a una media di 130 g di CO₂/km entro la fine del 2015.
- ² Il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale un rapporto sul grado di raggiungimento dell'obiettivo di cui al capoverso 1 la prima volta nel 2016 e successivamente ogni tre anni.
- ³ Esso sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte per un'ulteriore riduzione delle emissioni di CO₂ delle automobili da attuare dopo il 2019. Tiene conto delle norme dell'Unione europea.

Art. 11e Obiettivo individuale

¹ Il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo che consente di attribuire a ogni importatore e a ogni costruttore un obiettivo individuale relativo alle emissioni medie di CO₂ delle automobili importate o fabbricate in Svizzera. Il calcolo si basa sulle automobili dell'importatore o del costruttore immatricolate per la prima volta durante l'anno corrispondente (parco auto).

1 FF **2010** 855 2 RS **641.71**

2009-2765 4963

- ² Per stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale considera in particolare:
 - a. le caratteristiche delle automobili importate o fabbricate in Svizzera, quali il peso a vuoto, il piano di appoggio o le innovazioni ecologiche;
 - b. le norme dell'Unione europea.
- ³ Gli importatori e i costruttori possono costituire un raggruppamento. In tal caso è calcolato l'obiettivo individuale per il parco auto del raggruppamento.
- ⁴ Per gli importatori e i costruttori che importano o fabbricano meno di 50 automobili all'anno, l'obiettivo individuale è stabilito per ogni singola automobile in base al metodo di calcolo di cui al capoverso 1.

Art. 11f Calcolo dell'obiettivo individuale e delle emissioni medie di CO₂

- ¹ Alla fine di ogni anno, l'Ufficio federale dell'energia calcola per ogni importatore, costruttore o raggruppamento:
 - a. l'obiettivo individuale di cui all'articolo 11e capoverso 1;
 - b. le emissioni medie di CO₂ del parco auto corrispondente.
- ² Il Consiglio federale stabilisce le informazioni che devono fornire gli importatori o i costruttori di automobili senza approvazione del tipo per i calcoli di cui al capoverso 1. Se le informazioni non sono fornite entro il termine fissato, esso può stabilire che il calcolo di cui al capoverso 1 lettera b si basi su un livello di emissioni forfettario.
- ³ Per gli anni 2012–2014, il calcolo delle emissioni medie di CO₂ si basa sulle seguenti quote del parco auto con le emissioni di CO₂ più basse:
 - a. per il 2012: 65 per cento;
 - b. per il 2013: 75 per cento;
 - c. per il 2014: 80 per cento.
- ⁴ Il Consiglio federale può stabilire in che misura le automobili con emissioni di CO₂ molto basse siano da considerare in modo particolare nel calcolo di cui al capoverso 1 lettera b.

Art. 11g Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale

- ¹ Se le emissioni medie di CO₂ del parco auto di un importatore, di un costruttore o di un raggruppamento superano l'obiettivo individuale, l'importatore, il costruttore o il raggruppamento deve versare alla Confederazione i seguenti importi per ogni automobile immatricolata per la prima volta durante l'anno civile corrispondente:
 - a. per gli anni 2012-2018:
 - 1. per il primo grammo di CO₂/km in eccesso: 7.50 franchi,
 - 2. per il secondo grammo di CO₂/km in eccesso: 22.50 franchi,
 - 3. per il terzo grammo di CO₂/km in eccesso: 37.50 franchi,
 - per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO₂/km in eccesso: 142.50 franchi;

- b. a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO₂/km in eccesso: 142.50 franchi.
- ² Per gli importatori e i costruttori che importano o fabbricano meno di 50 automobili all'anno, gli importi di cui al capoverso 1 si applicano a ogni singola automobile. Per gli anni 2012–2014, gli importi sono moltiplicati per le percentuali di cui all'articolo 11*f* capoverso 3.
- ³ I membri dei raggruppamenti rispondono in solido del pagamento della sanzione.
- ⁴ Per il rimanente, si applicano per analogia gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 1996³ sull'imposizione degli oli minerali.
- ⁵ Nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO₂ della singola automobile, il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita delle automobili l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1 e 2.

Art. 11h Procedura

Il Consiglio federale disciplina la procedura di esecuzione della sanzione.

Art. 11i Impiego dei proventi della sanzione

- ¹ I proventi della sanzione, compresi gli interessi e dopo deduzione delle spese di esecuzione, sono distribuiti equamente alla popolazione.
- ² Il Consiglio federale disciplina le modalità e la procedura di distribuzione. Può incaricare della distribuzione i Cantoni, enti di diritto pubblico o privati.

Art. 13a False dichiarazioni sulle automobili

- ¹ Chi fornisce intenzionalmente false dichiarazioni per i calcoli di cui all'articolo 11*f* è punito con una multa fino a 30 000 franchi.
- ² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una multa.

П

La legge federale del 19 dicembre 1958⁴ sulla circolazione stradale è modificata come segue:

Art. 104a cpv. 2 lett. e e 5 lett. f

- ² Il registro serve all'adempimento dei compiti legali seguenti:
 - e. esecuzione della riduzione delle emissioni di CO₂ delle automobili.
- 3 RS **641.61**
- 4 RS 741.01

- ⁵ I servizi seguenti possono accedere ai dati contenuti nel registro mediante procedura di richiamo:
 - f. l'Ufficio federale dell'energia per l'esecuzione della riduzione delle emissioni di CO₂ delle automobili.

Ш

- ¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- ² Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Per veicoli a misura d'uomo» sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare.
- ³ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 18 marzo 2011 Consiglio degli Stati, 18 marzo 2011

Il presidente: Jean-René Germanier Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab

Data di pubblicazione: 5 luglio 2011⁵ Termine di referendum: 13 ottobre 2011

Ritiro condizionato dell'iniziativa popolare del 25 agosto 2008 «Per veicoli a misura d'uomo»

- ¹ L'iniziativa popolare del 25 agosto 2008 «Per veicoli a misura d'uomo» è stata ritirata dal comitato il 23 giugno 2011 tramite dichiarazione di ritiro condizionato (FF *2011* 4997).
- ² Conformemente alla sua cifra III capoverso 2, la modifica del 18 marzo 2011 della legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO₂ (Legge sul CO₂) è pertanto pubblicata nel Foglio federale.

5 luglio 2011 Cancelleria federale